



**ErgyCapital S.p.A.**

Sede legale: Milano, Foro Buonaparte 44

Capital sociale 51.562.298,20

Numero di iscrizione al registro imprese di Milano, C.F. e Partita Iva 05815170963

---

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

*26 aprile 2010- prima convocazione*

*27 aprile 2010- seconda convocazione*

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai sensi del D.M. 437/1998 e del Regolamento Consob n. 11971/1999

**ErgyCapital S.p.A.**

Sede legale:

Foro Buonaparte, 44 – 20121 Milano

[www.ergycapital.com](http://www.ergycapital.com)

Uffici di Roma:

Viale Bruno Buozzi, 32 – 00197 Roma

Cap. Soc. 51.573.358,20 euro i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e

Reg. Imprese Milano 05815170963

UIC n. 39874

REA n. 1850621

**1. Bilancio di esercizio di ErgyCapital S.p.A. al 31 dicembre 2009. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009; Relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di ErgyCapital S.p.A. al 31 dicembre 2009.

Il bilancio al 31 dicembre 2009 evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 5.174.144,00. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti, la quale riporta, in allegato, anche la Relazione sul Governo Societario di cui agli artt. 123 *bis* e 124 *ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e 89 *bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati, nonché alla Sezione IA.2.6. delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Vi proponiamo pertanto di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di ErgyCapital S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;

**delibera**

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, riportante una perdita pari a Euro 5.174.144,00, in ogni loro parte e risultanza;
2. di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009".

**2. *Integrazione dell’incarico di revisione contabile conferito alla società KPMG S.p.A. e conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell’incarico medesimo per gli esercizi 2009-2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l’esame e l’approvazione della proposta di modifica dell’incarico di revisione contabile, conferito ai sensi degli artt. 155 e seguenti del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”) alla società KPMG S.p.A. dall’Assemblea ordinaria della Società dell’11 settembre 2007 e successivamente modificato e integrato dall’Assemblea ordinaria della Società del 27 aprile 2009, e per la conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell’incarico medesimo per gli esercizi 2009-2015.

In proposito, si precisa che la proposta di modifica dell’incarico consegue alla nuova formulazione dell’art. 123-*bis*, comma 4, del TUF. La nuova formulazione di tale articolo, prevede che la società di revisione esprima nella relazione di revisione un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, anche con riferimento alle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), del medesimo art. 123-*bis*, e verifichi che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Tale previsione di legge modifica di conseguenza la lettera di incarico attualmente in vigore.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del TUF, il Collegio Sindacale della Vostra Società ha formulato una proposta di modifica dell’incarico di revisione contabile, conferito ai sensi degli artt. 155 e seguenti del TUF dall’Assemblea ordinaria della Società dell’11 settembre 2007 e successivamente modificato e integrato dall’Assemblea ordinaria della Società del 27 aprile 2009, e di rideterminazione dei corrispettivi dell’incarico medesimo per gli esercizi 2009-2015.

La proposta del Collegio Sindacale è allegata alla presente Relazione sub “A”.

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, è necessario quindi provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Al riguardo si ricorda che a norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri. L'Assemblea ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata, che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima del 26 aprile 2010, giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni

candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Si precisa che, con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010, Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Le liste devono essere corredate (i) dall'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno; b) il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti, nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista.

Qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, terzo comma, del TUF, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, terzo comma, del TUF pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Vi invitiamo infine a determinare il compenso ai componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo si ricorda che l'art. 16 dello Statuto sociale prevede che l'Assemblea possa determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, esclusi quelli investiti di deleghe operative. I compensi di questi ultimi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

In alternativa a quanto stabilito ai commi che precedono, l'Assemblea ha comunque sempre la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, è necessario quindi provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente in materia.

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, terzo comma del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al secondo comma, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società" si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero. Si precisa che, con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010, Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima del 26 aprile 2010, giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di

decadenza. Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere corredate: a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi; c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

All'esito della votazione risulteranno eletti alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero uno della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero uno e due della

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero uno sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista. In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Vi invitiamo infine a determinare la misura dei compensi da riconoscere ai componenti dell'organo di controllo.

Roma, 25 marzo 2010

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
*F.to Ing. Vincenzo Cannatelli*